DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1990

che modifica la decisione 89/471/CEE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/346/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, con la decisione 89/471/CEE (5), ha fissato al 30 giugno 1990 il termine di scadenza dell'applicazione della decisione 87/43/CEE (6) relativa alla stessa materia e ha autorizzato metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania che prevedono, tra l'altro, l'utilizzazione dell'apparecchio « Ultrasound-Scanner » i cui risultati di misurazione costituiscono la base per una prova di taratura di altri apparecchi utilizzati per la classificazione delle carcasse di suino ; che è emersa la necessità di apportare ulteriori adeguamenti tecnici agli altri apparecchi in modo da renderli in grado di soddisfare alle condizioni di taratura ; che per questo motivo è necessario prorogare dal 30 giugno 1990 al 31 dicembre 1990 il periodo di applicazione della decisione 87/43/CEE ;

considerando che che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

All'articolo 4 della decisione 89/471/CEE, la data del « 30 giugno 1990 » è sostituita dal « 31 dicembre 1990 ».

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.
(3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
(4) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.
(5) GU n. L 233 del 10. 8. 1989, pag. 30.
(6) GU n. L 17 del 20. 1. 1987, pag. 38.